Dispositivo

1) Tenuto conto delle disposizioni dell'art. 6, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 7 dicembre 1992, n. 3577, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo), quest'ultimo va interpretato nel senso che esso non può attribuire diritti ai singoli, prima del 1° gennaio 2004, nel settore del cabotaggio con le isole greche per i servizi regolari di passeggeri e di traghetto nonché per quelli effettuati con navi di meno di 650 tonnellate lorde.

2) Gli artt. 5, n. 2, e 6, n. 3, lett. a)-c), f) e g), della direttiva del Consiglio 17 maggio 1998, 98/18/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, vanno interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui alla causa principale, che vieta in termini assoluti alle navi che hanno superato una determinata età di effettuare viaggi nazionali, quando lo Stato membro interessato non ha adottato misure volte a migliorare le prescrizioni di sicurezza secondo la procedura prevista dall'art. 7, n. 4, di tale direttiva.

Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 28 settembre 2006 — Procedimento penale contro Stefan Kremer

(Causa C-340/05)

«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Direttiva 91/439/CEE — Reciproco riconoscimento delle patenti di guida — Revoca del permesso di guida in un primo Stato membro — Patente rilasciata in un altro Stato membro — Rifiuto di riconoscere il diritto di guidare nel primo Stato membro — Obbligo del rispetto delle condizioni nazionali ai fini di ottenere una nuova patente in seguito ad una revoca»

Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Permesso di guida — Direttiva 91/439 (Direttiva del Consiglio 91/439, artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4) (v. punto 38 e dispositivo)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht München — Interpretazione degli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1) — Diniego del riconoscimento della validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, opposto al titolare che è stato oggetto di un provvedimento di revoca del permesso di guida nazionale, non accompagnato da un divieto temporaneo di rilascio di un nuovo permesso, a causa di ripetute violazioni del codice della strada — Obbligo di fornire preventivamente una perizia medico-psicologica che attesti l'idoneità alla guida

Dispositivo

Il combinato disposto degli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, quale modificata dalla direttiva del Consiglio 2 giugno 1997, 97/26/CE, osta a che uno Stato membro rifiuti di riconoscere, nel suo territorio, il diritto di guidare derivante da una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro e, quindi, la validità di tale patente fintantoché il titolare di detta patente, che, nel primo Stato membro, è stato oggetto di un provvedimento di revoca di una patente precedentemente rilasciata, non accompagnato da un divieto temporaneo di rilascio di un nuovo permesso di guida, non ottemperi alle condizioni prescritte dalla normativa di tale primo Stato ai fini del rilascio di un nuovo permesso di guida in seguito a tale revoca, incluso l'esame di idoneità alla guida che attesti che non sussistono più le ragioni che hanno giustificato detta revoca.